



COMUNE DI FERRARA

Città Patrimonio dell'Umanità

*Assessorato alla Sicurezza,
Protezione Civile, Frazioni, Mobilità,
Urbanistica, Edilizia, Rigenerazione
Urbana, Palio*

Il Vicesindaco

Ferrara, data del protocollo

**Al Sig. Presidente del Gruppo PD
Francesco COLAIACOVO**

e, p.c.

**Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale
LL.SS.**

OGGETTO: Risposta all'interpellanza P.G. 185900/2023 su incarichi legali.

Gentile Consigliere,
in riscontro all'interpellanza da Lei presentata in data 16 novembre
u.s., di cui all'oggetto, si allega la valutazione tecnica del Direttore Generale

Distinti saluti.

Il Vicesindaco
Nicola Lodi
(firmato digitalmente)

All/c.s.d.



COMUNE DI FERRARA

DIREZIONE GENERALE

Ferrara, 19/12/2023

Al Vice Sindaco Nicola Lodi

OGGETTO: INTERPELLANZA SU INCARICHI LEGALI PG. 185900/2023

Gentilissimo Vice Sindaco,

con riferimento all'interpellanza presentata in data 16 novembre dal Presidente Dott. Colaiacovo in ordine agli "incarichi legali" esterni Le trasmetto le mie valutazioni tecniche.

1. Sulle "ragioni per cui non si è proceduto alla ricostituzione della pianta organica prevista per l'ufficio legale, privilegiando l'assegnazione a professionisti esterni anche per l'attività ordinaria, originariamente svolta dagli avvocati del comune": non esiste più una "pianta organica prevista per l'ufficio legale" e pertanto la valutazione del fabbisogno di personale per tale unità organizzativa (come per tutte le altre unità organizzative nel nostro Comune e in tutte le pubbliche amministrazioni territoriali) è oggi basata non più su un numero statico e su logiche di mera sostituzione ma sulle effettive esigenze espresse, sul piano quantitativo e qualitativo, nel Piano triennale dei fabbisogni di personale (sezione del PIAO), alla luce del principio della sostenibilità finanziaria della spesa di personale; il personale interno assegnato a tale unità, in base ai fabbisogni programmati nei limiti delle facoltà assunzionali di bilancio, rimarrà stabile per il prossimo anno. Pertanto, il ricorso a professionalità esterne, per incarichi di patrocinio e assistenza del Comune nelle controversie di particolare complessità, è scelta organizzativa, da un lato, imposta dai vincoli di bilancio e dai carichi di lavoro del contenzioso pregresso affidato all'ufficio legale e, dall'altro, dalla sempre più spinta necessità di specializzazione degli avvocati. La figura dell'avvocato "generalista", caratteristica necessitata degli uffici di avvocatura civica, ormai ha ceduto il passo all'avvocato "specializzato". Le gloriose Civiche Avvocature devono, pertanto, trovare un nuovo equilibrio ed una nuova identità nel XXI° secolo, sviluppando maggiormente i compiti di consulenza giuridico-legale alle strutture interne dell'ente rispetto ai compiti di patrocinio e difesa in giudizio in favore del Comune.

2. *se nell'assegnazione degli incarichi viene regolarmente applicato il principio di rotazione, sulla base di un elenco approvato secondo le norme di legge; l'affidamento di incarichi di patrocinio legale e assistenza in giudizio del Comune (deliberato dalla Giunta con adeguato supporto giustificativo) viene effettuato attingendo da un elenco aperto di avvocati esterni, singoli o associati, in possesso dei requisiti richiesti e che viene periodicamente aggiornato. La scelta del professionista legale è effettuata sulla base della accertata professionalità e competenza specifica nella materia oggetto del contenzioso e applicando tutti i presidi anticorruptivi e di trasparenza indicati dal relativo piano triennale. Pur non essendo obbligatoria, si applica una tendenziale rotazione nell'affidamento degli incarichi, peraltro da temperare in ragione delle specifiche caratteristiche e peculiarità del giudizio, della specifica competenza del professionista e del grado di soddisfazione maturato in rapporto allo svolgimento degli incarichi precedentemente affidati al legale. Le difese in giudizio restano escluse dagli appalti pubblici e i contratti esclusi non sono più assoggettati ai principi appaltistici, coerentemente con la giurisprudenza comunitaria.*
3. *se l'assegnazione degli incarichi viene fatta regolarmente attraverso una selezione tra almeno tre professionisti; poiché gli incarichi di patrocinio e assistenza in giudizio del Comune agli Avvocati sono esclusi dal Codice dei contratti pubblici, non esiste una procedura di confronto concorrenziale in sede di affidamento. In ogni caso le regole di buon senso (ossia i principi generali dell'azione amministrativa scolpiti nell'art. 97 Costituzione) impongono le necessarie verifiche sotto il profilo della professionalità del legale, della congruità del preventivo e dell'assenza di incompatibilità.*

IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Sandro Mazzatorta
(firmato digitalmente)